



COMUNE di
CASTELGOMBERTO

Provincia di Vicenza

**Regolamento per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti TARI**

Sommario

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 SOGGETTO ATTIVO	4
ART. 3 PRESUPPOSTO	4
ART. 4 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	4
ART. 5 SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 6 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	5
ART. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	5
ART. 8 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	7
ART.9 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE	7
ART. 10 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO	8
ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	9
ART. 12 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	9
ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	9
ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	10
ART. 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	10
ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 17 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	12
ART. 19 MANCATO O LIVELLO INFERIORE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	12
ART. 20 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	13
Art. 20 bis – BONUS SOCIALE RIFIUTI.....	13
ART. 21 RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	14
ART. 22 CUMULO DI RIDUZIONI	14
ART. 23 TRIBUTO GIORNALIERO	14
ART. 24 TRIBUTO PROVINCIALE	15
ART. 25 VERSAMENTO DELLA TASSA	15
ART. 26 DICHIARAZIONE TARI.....	16

ART. 27 RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	17
ART. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	18
ART. 29 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	18
ART. 30 SANZIONI ED INTERESSI	19
ART. 31 ACCERTAMENTO CON ADESIONE E ALTRI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO .	19
ART. 32 RISCOSSIONE COATTIVA.....	20
ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
ART. 34 NORMA DI RINVIO	20
ART. 35 ENTRATA IN VIGORE.....	20

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e disciplinata inoltre dalle disposizioni di cui alla delibera n. 443/2019, n. 363/2021, n. 15/2022 e n. 397/2025/R/rif di ARERA e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 SOGGETTO ATTIVO

1. È soggetto attivo del tributo il Comune di Castelgomberto per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 3 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati, identificati dal successivo art. 6.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per **utenze domestiche** si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per **utenze non domestiche** tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 4 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ART. 6 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo (ad esempio parcheggi pertinenziali, aree a verde, giardini, balconi, terrazze, parcheggi di clienti e dipendenti).

ART. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - (i) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - (ii) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - (iii) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - (iv) i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a metri 1,5 o interclusi;

- (v) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per il quale il Comune sia tenuto obbligatoriamente a sostenere le relative spese di funzionamento, ivi compresi i locali scolastici o parificati;
 - (vi) le superfici degli edifici o loro parti destinati in modo permanente allo svolgimento di qualsiasi attività di culto riconosciuto dallo Stato;
 - (vii) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori purchè non siano utilizzate;
 - (viii) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - (ix) i locali di pertinenza dei fondi agricoli. Si considerano pertinenza di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistica, comprese le serre a terra. Questa esclusione si applica solo in presenza di impresa agricola ex art. 2135 C.C.;
 - (x) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono di regola soggetti a tassa i locali (es. bar, negozio, ecc.) e l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a venti mq per colonnina di erogazione.
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate, quali ad esempio la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, oppure della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.
2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari/inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante idonee forme di comunicazione.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 9.

ART.9 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, purché nella dichiarazione siano indicate le superfici produttive di rifiuti speciali e a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, non si

terrà conto di quanto sopraddeito fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione in rettifica.

2. I locali ed aree in cui si svolgono attività non domestiche che producono sia rifiuti speciali sia rifiuti assimilati agli urbani sono interamente soggetti alla tariffa in quanto i coefficienti di capacità produttiva della categoria di appartenenza tengono già conto di tale particolarità.
3. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 10 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al gestore del servizio entro il termine di presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) relativo all'anno di competenza della TARI dovuta, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR-3) di cui alla deliberazione n. 397/2025/R/rif di ARERA.
4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. Il piano finanziario è redatto dall'Ente Gestore del servizio, che lo trasmette al Comune, a norma delle disposizioni vigenti, entro un termine utile per l'approvazione del Bilancio di previsione. Il PEF segue poi l'iter di validazione previsto dall'art. 6 della delibera ARERA n. 443/2019 e s.m.i..

ART. 12 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

7. Le tariffe sono articolate per le **utenze domestiche** e per quelle **non domestiche**, queste ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.
8. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.

9. Le tariffe si compongono di **una quota variabile**, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una **quota fissa**, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrizzate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno un mese nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case) da soggetti residenti e non residenti e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si considera un nucleo familiare composto da 1 componente.
4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), si rinvia alle riduzioni previste dalla disciplina legislativa vigente.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate o utilizzabili a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 componente.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche, risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, tiene conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, con conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente.

ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 17 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, o a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. Il tributo viene calcolato proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dei locali oggetto di tassazione; a tal fine il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno 15 giorni è computato per intero.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
5. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 26 (dichiarazione TARI).
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. A tal fine il mese durante il quale la variazione ha avuto effetto per almeno quindici giorni, è computato per intero. Il medesimo principio vale per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 19 MANCATO O LIVELLO INFERIORE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo complessivo dovuto.
2. La tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze domestiche poste a una distanza di oltre 500 metri dal più vicino possibile punto di conferimento per le raccolte porta a porta, misurato dal punto di accesso dell'utenza sulla strada pubblica.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI. Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di presentazione

dell'istanza. A tal fine il mese durante il quale la variazione ha avuto effetto per almeno 15 giorni, è computato per intero. Il medesimo principio vale per la cessazione, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di accertamento.

ART. 20 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30% sulla quota variabile. Si precisa che l'autosmaltimento della frazione umida deve avvenire all'interno della proprietà, o su fondo adiacente ed esclusivamente in aria aperta. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, con indicazione della modalità di effettuazione. Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di presentazione dell'istanza. A tal fine il mese durante il quale la variazione ha avuto effetto per almeno 15 giorni, è computato per intero. Il medesimo principio vale per la cessazione, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di accertamento.
2. Il Comune di Castelvetro, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. Hanno titolo per la concessione del suddetto sussidio, previa richiesta da inoltrare agli uffici che lo concedono, le persone assistite in via continuativa dal Comune di Castelvetro o che versano in condizioni socioeconomiche particolarmente disagiate, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati. I casi saranno individuati con apposito provvedimento deliberativo della Giunta Comunale e sono iscritti in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa.
3. Ulteriori riduzioni possono essere introdotte attraverso la delibera annuale di approvazione delle tariffe.

Art. 20 bis – BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. L'art. 57-bis del DL 124/2019, successivamente regolato dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, ha introdotto un'agevolazione denominata Bonus Sociale Rifiuti a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico che consiste in una riduzione annua del 25% della TARI/Tariffa corrispettiva al lordo delle componenti perequative e al netto della componente TEFA;
2. L'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti è disciplinata dalla delibera ARERA 355/2025 (TUBR) e successive modifiche ed integrazioni;
3. Nei confronti dei contribuenti che non risultino in regola con i pagamenti della TARI, con riferimento alle annualità precedenti a quello di potenziale riconoscimento dell'agevolazione, il Comune ha la facoltà di trattenere il bonus. Il debito pregresso, che può essere oggetto di

compensazione, è quello certo, liquido ed esigibile, maturato fino all'anno precedente all'anno di erogazione del bonus, fatti salvi i termini di prescrizione.

ART. 21 RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta ai locali e alle aree scoperte adibite ad attività stagionale oppure occupate o condotte in via non continuativa; a dette utenze si applica la tariffa della classe di attività corrispondente ridotta in rapporto al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione rispetto all'anno solare, con un minimo di quattro mesi l'anno.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Ulteriori riduzioni possono essere introdotte attraverso la delibera annuale di approvazione delle tariffe.

ART. 22 CUMULO DI RIDUZIONI

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate fino ad un massimo di riduzione pari al 70% del tributo dovuto.

ART. 23 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera non si applica ai soggetti passivi che, pur svolgendo attività in periodi limitati dell'anno, dispongono dell'immobile per l'intero periodo dell'anno con conseguente possibilità di utilizzo delle utenze di consumo (acqua, gas, energia elettrica).
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - A. occupazioni effettuate da girovaghi e artisti con soste non superiori a 2 ore;
 - B. occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 2 ore;
 - C. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc;
 - D. occupazioni per effettuazione di traslochi;

- E. occupazioni per operazioni di carico/scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - F. occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande;
 - G. occupazioni per interventi edilizi.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
 6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
 7. Si stabilisce che la tariffa di cui al presente articolo, non può comunque essere inferiore ad €. 12,00 (dodici) ad evento.

ART. 24 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 25 VERSAMENTO DELLA TASSA

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali, specificate nella delibera annuale di determinazione delle tariffe. Il Comune/Ente Gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate la cui cadenza è stabilita con la delibera di approvazione delle tariffe relative alla TARI. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
3. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune/Ente Gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 30, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 26 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune/gestore competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
3. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche:

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 4) La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 5) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
- 6) Restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES (o della TIA1 o della TIA2 o della TARSU) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 27 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 gg dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo dello stesso tributo in rimborso.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 29 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- 1) Il Comune/Ente Gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune/Ente Gestore ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- 2) Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi/Ente Gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3) Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune/Ente Gestore, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
- 4) Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune/Ente Gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
- 5) Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
- 6) Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 30 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 31 ACCERTAMENTO CON ADESIONE E ALTRI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia di entrate, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997 e s.m.i.
2. Sono altresì applicati gli altri istituti deflativi del contenzioso previsti dalla legge.

ART. 32 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare, mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo TARI sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni, nonché del Regolamento generale della protezione dei dati UE (GDPR 2016/679).

ART. 34 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria sopravvenute.

ART. 35 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2026, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.